



Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°5/2016

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato il prossimo inizio dei lavori di modifica ed adeguamento delle leve montacarichi del Magazzino n°72 presso il Porto Franco Nuovo, che verranno eseguiti dalla Maspero Elevatori S.p.a. in ottemperanza all'accordo stragiudiziale sottoscritto in data 06/11/2014 fra l'Autorità Portuale di Trieste e la sopra citata Società con sede in Viale dello Sport s.n.c. 22070 Appiano Gentile (CO) ed approvato con deliberazione APT n. 432/2014 d.d. 17/10/2014;

tenuto conto dell'esigenza di allestire le necessarie aree di cantiere a servizio delle opere sopra descritte lungo il tratto stradale adiacente al suddetto Magazzino;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista la Deliberazione del Presidente dell'A.P.T. n°423/2014;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 agosto 2015 n°298 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime poste sul tratto stradale adiacente al Magazzino n°72, progressivamente interessate dalle fasi di esecuzione dei lavori citati in premessa, indicativamente individuate nell'allegata planimetria in tratteggio di colore rosso, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. 28/2011, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, sono istituiti, ove non già esistenti, **i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione, nonché di accesso pedonale.**

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi ed al personale dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso e/o altri autorizzati.

Art. 2 – La Maspero Elevatori S.p.A. esecutrice delle opere con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà inoltre:

2.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.2 – installare la segnaletica di avviso di lavori in corso e di modifica temporanea della viabilità come previsto dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

2.3 – coordinarsi con i concessionari ed Amministrazioni/Autorità aventi sede presso il Magazzino n°72 in merito alle modalità di attuazione del presente provvedimento ordinatorio;

2.4 – delimitare le aree demaniali oggetto della presente Ordinanza, dotando la segnaletica di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza notturna e serale;

2.5 – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze nelle aree in questione;

Eventuali danni, infortuni o manomissioni, derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, causati alle proprietà di terzi o della scrivente Autorità, saranno (in caso di mancato ripristino) addebitati all'Impresa esecutrice delle suddette opere, escludendo la scrivente da qualsiasi responsabilità;

2.6 – osservare e far osservare nell’ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), di uso delle fonti termiche in ambito portuale (Ordinanza APT n. 72/2003 e relativo Regolamento), della prevenzione degli incendi, ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito delle diverse attività svolte;

2.7 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall’uso delle aree in oggetto possa derivare pregiudizio per l’igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe;

2.8 – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità per 210 (duecentodieci) giorni naturali consecutivi e comunque fino a conclusione dei lavori citati in premessa.

Art. 4 – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.


Art. 5 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l’inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì
Allegata n°1 planimetria.

10 FEB 2016

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL COMMISSARIO
(Zeno Acquarino)
Zeno Acquarino

MAGAZZINO 72



VIABILITA'

PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA A.P.T. 5-2016